

# Regolamento di modifica del “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112

Art. 1 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 2 modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014

Art. 3 disposizione transitoria

Art. 4 entrata in vigore

## **art. 1** modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, è sostituito dal seguente:

<<1. La domanda va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, entro le ore 12.00.00 del 30 ottobre di ogni anno, esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma *web* per la presentazione delle domande *on line* accessibile dal sito [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it), le cui caratteristiche tecniche vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito web istituzionale della Regione e sul sito [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it).>>

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole da: <<la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto capofila, nonché dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma di tutti gli altri partner>> sono sostituite dalle parole: <<alla domanda è allegata una scheda partner sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto partner, corredata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.>>

3. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, le parole: <<, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio>> sono abrogate.

4. Il numero 4 bis) della lettera d) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, è sostituito dal seguente:

<<4 bis) salvo i casi in cui l'assolvimento dell'imposta di bollo sia stato effettuato attraverso le modalità di pagamento telematico, il versamento su c/c postale, o l'utilizzo del modello F23, e pertanto nel solo caso in cui sulla domanda scansionata dalla piattaforma *web* per la

presentazione delle domande *on line* sia stata apposta la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca>>.

5. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 112/2014, è sostituito dal seguente:

<<5. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3, comma 1;
- c) le iniziative non perseguano gli obiettivi riferiti a una o più delle finalità di cui all'articolo 22, comma 1, della legge;
- d) non presentino gli altri requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4, comma 1;
- e) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.>>.

## **art. 2** modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014

1. Al criterio f) (Diffusione sul territorio regionale delle attività previste) dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 112/2014, l'indicatore: <<territorio di due o più Comuni della medesima Provincia – 10 punti>> è sostituito dall'indicatore: <<territorio da due a quattro Comuni – 10 punti>>, e l'indicatore: <<territorio di due o più Comuni di due o più Province – 15 punti>> è sostituito dall'indicatore: <<territorio di cinque o più Comuni – 15 punti>>.

## **art. 3** disposizione transitoria

1. Per l'anno 2015 la domanda, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, e corredata della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 7, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio, va presentata al Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, entro il 30 ottobre 2015, anche a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o attraverso l'utilizzo della piattaforma *web* per la presentazione delle domande *on line* accessibile dal sito [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it), le cui caratteristiche tecniche vengono approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sul sito *web* istituzionale della Regione e sul sito [www.giovanifvg.it](http://www.giovanifvg.it) prima della scadenza. Nel caso di utilizzo di posta elettronica certificata (PEC), qualora sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), comprovante la circostanza di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca.

2. Per l'anno 2015, nel caso di iniziativa realizzata nell'ambito di un rapporto di partenariato, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa o da altra persona munita di delega e poteri di firma, nonché dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma di tutti gli altri partner, oppure alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente l'iniziativa o da altra persona munita di delega e poteri di firma, è allegata una scheda partner sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma del soggetto partner. In

entrambi i casi è allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.>>

#### **art. 4** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La disposizione di cui all'articolo 2 ha efficacia dal 31 marzo 2016.

VISTO: IL PRESIDENTE